



UNIONE SINDACALE TERRITORIALE
DELL'UDINESE E DELLA BASSA FRIULANA

STATUTO

Approvato dal VII° Congresso
30 e 31-3-2005

Adeguato allo Statuto della CISL Nazionale
in data 19-12-2005

CAP. I COSTITUZIONE

Art. 1

1. E' costituita l'Unione Sindacale Territoriale dell'Udinese con sede in Udine.
2. Essa fa parte dell'Unione Sindacale Regionale del Friuli-Venezia Giulia e, tramite questa della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) della quale segue i principi ed attua gli scopi esposti negli articoli 2 e 3 dello Statuto Confederale.

Art. 2

1. Fanno parte dell'Unione Sindacale Territoriale i sindacati territoriali (ST) i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

Art. 3

1. L'Unione Sindacale Territoriale esplica sul piano di propria competenza le funzioni che l'articolo 3 dello Statuto Confederale assegna alla Confederazione.
In particolare:

- a) esercita la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori nel territorio di competenza e la funzione di stimolo, collegamento, coordinamento e assistenza nei confronti degli organismi di categoria che ne fanno parte, ai fini del migliore assolvimento dei loro compiti;
- b) promuove la costituzione e lo sviluppo in ogni ambiente di lavoro degli organismi di categoria, d'intesa con le competenti Federazioni conformemente alla lettera ed allo spirito del comma 1 e 2 del successivo articolo 5;
- c) esercita la rappresentanza diretta delle categorie solo in quanto da esse delegata, oppure autonomamente (previa informazione alla competente Federazione Nazionale) nei casi d'inesistenza o di palese carenza degli organi interessati, dinanzi ai pubblici poteri, alle varie istituzioni, alle controparti, alle altre organizzazioni sindacali di lavoratori, per interessi particolari di categoria e per questioni d'interesse generale;
- d) propone alle Federazioni Nazionali l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico di organismi o dirigenti di categoria nell'ipotesi di gravi inadempienze;
- e) esplica il necessario controllo sulla efficienza e sulla validità democratica degli organi categoriali, alle riunioni dei quali ha facoltà di partecipare con propri dirigenti;
- f) attua particolari iniziative in campo organizzativo e formativo per la conquista di nuove leve alla CISL e per la formazione specialmente dei giovani;
- g) promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire a tutti una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione con partico-

lare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori.

h) attua i servizi necessari per lo svolgimento di una valida attività sindacale ed assistenziale a favore degli iscritti, al quale ultimo scopo l'Unione potrà possedere, acquistare, vendere, permutare immobili e promuovere la costruzione di fabbricati da destinarsi esclusivamente alle opere assistenziali, culturali e turistiche a favore degli associati. L'Unione potrà compiere presso Istituti Bancari di Credito ecc., tutte le operazioni finanziarie connesse.

2. L'Unione Sindacale Territoriale, inoltre, esplica la sua attività associativa senza fini di lucro.

Art. 4

1. Per la migliore esplicazione delle sue funzioni, l'Unione Sindacale Territoriale può articolarsi in Zone a seconda delle esigenze.
2. La competenza a decidere su detta articolazione è del Consiglio Generale. Il Comitato Esecutivo provvede a fissare i compiti e le funzioni delle Zone.
3. Le Zone non hanno funzione pregressuale nei riguardi del Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale.

Art. 5

1. I Sindacati Territoriali di categoria esercitano la loro autonomia funzionale nel quadro del presente statuto e delle direttive delle rispettive Federazioni Nazionali.
2. Per le azioni intercategoriale o di solidarietà deve essere obbligatoriamente sentito il parere della Segreteria dell'Unione la quale può sottoporre le decisioni prese dagli organi direttivi delle Federazioni di categoria interessate all'esame del Consiglio Generale, da convocarsi, se del caso, in sessione straordinaria.
3. Per le azioni sindacali che riguardino settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali e assistenziali e che debbono culminare in scioperi la cui durata, anche se determinata, sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere richiesto il preventivo parere della Segreteria dell'Unione la quale potrà sottoporre la questione all'esame degli organismi statuari.

Art. 6

1. Le singole Federazioni Territoriali di categoria devono far conoscere alla Segreteria dell'Unione i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi ai vari livelli.
2. Devono periodicamente, nel corso di ciascun anno, far conoscere i loro effettivi e l'ammontare dei contributi raccolti e presentare annualmente i loro bilanci consuntivi e preventivi nel caso di amministrazione autonoma, entro la data fissata dal regolamento nazionale, salvo diverse disposizioni legislative.
3. La Segreteria dell'Unione ha facoltà di verifica.
4. I Sindacati Territoriali promuovono e curano l'attuazione degli indirizzi nazionali ai vari livelli della Organiz-

zazione e realizzano i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statutarie e inadempienze organizzative.

Art. 7

1. L'UST, al fine di contribuire allo sviluppo del sindacato partecipativo, sovrintende e attua le conseguenti iniziative per la realizzazione di una effettiva partecipazione degli iscritti alle scelte della CISL a ogni livello. I diritti minimi che gli iscritti alla CISL devono avere effettivamente disponibili sono i seguenti:

- ricevere la tessera;
- partecipare alla elezione dei propri dirigenti;
- partecipare alle elezioni delle rappresentanze CISL nei luoghi di lavoro o sul territorio;
- eleggere i candidati della CISL alle elezioni delle Rappresentanze unitarie;
- contribuire alle decisioni sulle piattaforme e sugli accordi nei luoghi di lavoro;
- usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi e di eventuali benefici dell'organizzazione o contrattuali;
- usufruire di parte dei diritti sindacali per momenti di informazione, di consultazione e confronto;
- conoscere i regolamenti di funzionamento delle strutture CISL sui luoghi di lavoro.

CAP. II ORGANISMI DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

Art. 8

Sono organismi dell'Unione Sindacale Territoriale:

- 1 - Il Congresso;
- 2 - Il Consiglio Generale;
- 3 - Il Comitato Esecutivo;
- 4 - La Segreteria;
- 5 - Il Collegio dei Sindaci.

CAP. III IL CONGRESSO DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

Art. 9

1. Il Congresso è l'organismo massimo deliberante della Unione Sindacale Territoriale. Esso si riunisce in via ordinaria in corrispondenza con la convocazione del Congresso confederale o immediatamente prima di questo, salvo le convocazioni straordinarie.

2. La convocazione straordinaria del Congresso dell'Unione può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da un terzo dei soci i quali firmano la richiesta a mezzo dei Sindacati Territoriali di categoria. Questi sono responsabili della autenticità delle firme.

3. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

Art. 10

1. Il Congresso dell'Unione è composto dai delegati eletti dai congressi delle rispettive organizzazioni territoriali di categoria (ST).

2. Partecipano, inoltre, con il solo diritto di parola, qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo del Consiglio Generale.

Art. 11

1. Partecipano al Congresso dell'Unione le organizzazioni territoriali di categoria di 1^a affiliazione secondo lo Statuto e il Regolamento confederale che sono in regola con il tesseramento confederale secondo le norme fissate dal Consiglio Generale Confederale.

Art. 12

1. L'Ordine del Giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale.

2. Per l'ordine dei lavori valgono le norme del regolamento congressuale dell'Unione.

3. Il Congresso dell'Unione elegge i delegati al Congresso della Unione Sindacale Regionale (USR).

4. Il Congresso elegge inoltre il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Art. 13

1. Il Congresso dell'Unione fissa le direttive generali dell'attività dell'Unione in armonia con gli indirizzi Confederali; in particolare si pronuncia sulla relazione morale e finanziaria della Segreteria ed elegge i componenti elettivi del Consiglio Generale.

2. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dal presente Statuto.

CAP. IV IL CONSIGLIO GENERALE

Art. 14

1. Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante dell'Unione tra un Congresso e l'altro. Elegge nel proprio interno con votazioni separate e distinte:

- a) il Segretario;
- b) i componenti di Segreteria;
- c) i componenti del Comitato Esecutivo.

2. Ad esso spetta, inoltre, il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria (allo scadere del quadriennio) ed in sessione straordinaria.

3. Esamina ed approva lo schema della relazione morale che la Segreteria dell'Unione sottoporrà al Congresso nonché il bilancio dell'Unione.

4. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria dell'Unione sottoporrà al Congresso nonché le linee di politica delle risorse dell'Unione.

5. Nomina, su proposta della Segreteria dell'Unione e sentito il coordinamento donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

CAP. V IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 15

1. Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale.

2. Esamina ed approva, altresì, il bilancio dell'Unione.

3. La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento d'attuazione

CAP. VI LA SEGRETERIA DELL'UNIONE

Art. 16

1. La Segreteria rappresenta l'Unione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Unione attuando le decisioni dei suoi organismi deliberanti e le direttive confederali.
2. Coordina le attività delle organizzazioni territoriali di categoria.
3. Applica il trattamento economico e normativo del personale deducendolo dal Regolamento regionale.
4. Predisporre per il Congresso la relazione morale dell'Unione.
5. Sottopone il bilancio al Comitato Esecutivo a norma dell'art. 15.
6. La rappresentanza legale dell'Unione spetta al Segretario Generale.

CAP. VII INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE

Art. 17

1. Sono incompatibili con le cariche direttive ed esecutive sindacali di UST e ST e di responsabile di Ente CISL, il mandato parlamentare, le cariche amministrative regionali, provinciali, comunali, di circoscrizione e di quartiere comunque denominate, le relative candidature.
2. Sono altresì incompatibili con cariche direttive sindacali di UST e ST le cariche esecutive e direttive di partiti, movimenti politici e di associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale, a qualsiasi livello.

Art. 18

1. Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

CAP. VIII IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 19

1. Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
2. Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo, a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.
3. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso dell'UST.
4. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.
5. Saranno eletti Sindaci Titolari i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. Tra i Sindaci Titolari viene eletto un Presidente.
7. I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate. E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.
8. Il Collegio dei sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli Enti e delle Associazioni dell'UST.

CAP. IX FINANZE ED AMMINISTRAZIONE

Art. 20

1. Le entrate ordinarie dell'Unione sono costituite dalla quota parte dei contributi sindacali riscossi dai sindacati territoriali nella entità fissata dal Consiglio Generale Confederale.
2. Il Consiglio Generale dell'Unione può deliberare su proposta della Segreteria, forme di contribuzione straordinaria a favore dell'Unione, nell'ambito delle direttive confederali in materia.
3. In tal caso il Consiglio Generale ne determina la misura, le modalità di riscossione, la destinazione e l'eventuale riparto.
4. Il Consiglio Generale può inoltre deliberare per l'attivazione di servizi svolti dall'Unione o dai suoi enti, quali quelli relativi alla fiscalità, alla casa, alla formazione, all'informazione, al turismo, alla promozione di attività cooperative ecc. forme di contribuzione straordinaria anche attraverso gli strumenti previsti all'art. 3 - lettera g. - dando mandato agli organismi esecutivi dell'Unione per forme di organizzazione specifica degli stessi con gli obiettivi del miglior servizio all'utenza, della massima efficacia ed efficienza.

Art. 21

1. L'andamento amministrativo della Unione dovrà essere regolamentato dalla Segreteria Territoriale, in conformità alle direttive confederali.
2. Gli organismi territoriali di categoria provvedono autonomamente alla propria amministrazione, in conformità alle direttive della Unione, salvo le eventuali intese con l'Unione stessa per l'accentramento amministrativo presso di essa.

CAP. X PATRIMONIO

Art. 22

1. I contributi sociali di spettanza della Unione Territoriale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa, costituiscono patrimonio dell'Unione stessa.
2. I beni mobili ed immobili dati in semplice godimento all'Unione dalla Confederazione, restano di proprietà di questa e l'Unione ne è semplice depositaria e ne risponde in persona del suo Segretario Generale.
3. I singoli associati o gruppi di associati o associazioni aderenti, non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, nè pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contribuzione in precedenza versata, salvo che nel caso di scioglimento della Confederazione.
4. Si recepiscono gli adempimenti applicativi delle norme in vigore, in particolare:
 - a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - c) l'intrasmissibilità della quota azionaria o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 23

1. L'Unione risponde unicamente delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei fini statutari dal

Segretario Generale che legittimamente le rappresenta di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria.

2. Le organizzazioni territoriali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevate dall'Unione Territoriale.

Art. 24

1. Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'Unione a favore delle organizzazioni categoriali o delle dipendenze territoriali dell'Unione medesima costituiscono normale attività di promozione propria della Unione senza assunzione di corresponsabilità.

2. Di ogni obbligazione verso terzi assunta in nome e per conto dell'UST, dal Segretario Generale o da altri dirigenti che ne facciano le veci, rispondono personalmente e solidamente, in via sussidiaria rispetto al patrimonio dell'Unione a norma dell'art. 38 Codice Civile, tutti i componenti dell'organismo direttivo che ha deliberato la assunzione purché la regolarità della deliberazione risulti da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. I componenti assenti o dissenzienti potranno liberarsi dalla responsabilità suddetta dimettendosi dall'organismo direttivo che ha preso la deliberazione, non appena siano venuti a conoscenza di questo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei componenti di tutti gli Organismi direttivi dei Sindacati di categoria.

CAP. XI COOPTAZIONI

Art. 25

1. Il Consiglio Generale dell'Ust ha facoltà di cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti l'organismo stesso.

CAP. XII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 26

1. Per la modifica del presente statuto si applica la procedura di cui ai commi seguenti:

a) le modifiche possono essere proposte dai ST di categoria di 1^a affiliazione su deliberazione dei propri organismi direttivi e dal Consiglio Generale dell'UST con specifico o.d.g., con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto;

b) le proposte relative devono essere inviate alla Segreteria dell'Unione almeno 20 giorni prima della convocazione del Congresso dell'Unione;

c) sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso dell'Unione discute ed esprime voto il Consiglio Generale;

d) a tale scopo la Segreteria dell'Unione convocherà il Consiglio Generale entro i 10 giorni precedenti il Congresso;

e) delle discussioni e votazioni si darà conto nella relazione da presentare al Congresso dell'Unione, esprimendo anche il parere della minoranza;

f) il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 27

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto Confederale applicabili anche per analogia.

Art. 28

1. Il presente Statuto entrerà in vigore appena approvato dal Congresso della UST ed annulla il precedente.

CAP. XIII NORME PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Art. 29

1. L'UST si dota di un regolamento di attuazione dello Statuto. In tale Regolamento dovranno essere contenute:

a) le norme sul funzionamento degli organismi;

b) le norme sulla composizione degli organismi (numero, modalità, determinazione delle componenti di diritto o designate, ecc.);

c) norme in generale di attuazione dei principi generali previsti dallo Statuto.

Art. 30

1. Il Regolamento di applicazione dello Statuto potrà essere modificato dal Consiglio Generale dell'UST, con le seguenti modalità:

a) su proposta della Segreteria dell'UST, di 1/3 dei componenti dell'Esecutivo, di almeno 2 organismi deliberanti dei sindacati territoriali rappresentativi di almeno 1/3 degli iscritti dell'Unione;

b) con una convocazione da parte della Segreteria della UST, di un apposito Consiglio Generale, entro e non oltre 2 mesi dall'invio delle proposte di modifica, con invio a tutti i componenti il Consiglio Generale di un preciso o.d.g. contenente le proposte di modifica, almeno 15 gg. prima della convocazione;

c) le modifiche al Regolamento saranno valide se approvate dai 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 31

1. Il Regolamento entrerà in vigore appena previsto dal Congresso Confederale e approvato dallo stesso e se non in contrasto con lo Statuto Confederale.

2. Fino a tale data gli articoli del Regolamento avranno la validità di norme statutarie a tutti gli effetti.



UNIONE SINDACALE TERRITORIALE
DELL'UDINESE E DELLA BASSA FRIULANA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DELLO STATUTO

dell'UST-CISL dell'UDINESE e della BASSA FRIULANA

CAP. I

CONSIGLIO GENERALE

Art. 1

1. Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche entro 20 giorni dalla chiusura del Congresso a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.
2. Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria.
3. In caso di prosecuzione dei lavori, la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Art. 2

1. Il Consiglio Generale si riunisce ogni 4 mesi ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima della attività dell'Unione, sulla base delle deliberazioni del Congresso e delle direttive confederali.
2. Il Consiglio Generale è convocato dalla Segreteria e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

Art. 3

1. Le sedute del Consiglio Generale sono convocate con avviso di almeno 15 giorni, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza e sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. I componenti del Consiglio Generale hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute. Le assenze devono essere giustificate.
3. Per ogni assenza non giustificata la Segreteria dell'Unione provvede a darne comunicazione al Consiglio Generale. Delle presenze e delle assenze la Segreteria dell'Unione fa menzione nel suo rapporto al Congresso.
4. La Segreteria ha facoltà di far intervenire al Consiglio funzionari ed esperti per le particolari materie in discussione.
5. In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria UST.

Art. 4

1. Il Consiglio Generale della UST è così costituito:

- a) da un rappresentante per ogni federazione territoriale di categoria nella persona del dirigente responsabile comunque denominato (tot. nr. 18);
 - b) da nr. 38 componenti rappresentanti delle federazioni territoriali di categoria eletti nel Congresso UST di cui 10 delegati della FNP. Qualora risultasse eletto un numero inferiore ai 10 il Consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante;
 - c) da nr. 8 responsabili degli enti e delle associazioni collaterali della CISL eletti o indicati dal Consiglio Generale;
 - d) dalla Coordinatrice donne dell'UST;
 - e) dal responsabile del Servizio Fiscale eletto o indicato dal Consiglio Generale.
2. Da nr. 5 rappresentanti designati dalle categorie degli attivi che superano i 1.000 iscritti quale media del quadriennio precedente l'anno di effettuazione di Congresso.
3. Possono candidarsi, per essere eletti nel Consiglio Generale, tutti gli iscritti dell'UST tranne coloro che sono già componenti di diritto a norma dei commi a), c), d) ed e) del presente articolo.
4. Ove, per qualsiasi ragione si verifichi una vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti al Congresso, questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso riportò in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.
5. Gli eventuali cooptati.

CAP. II IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 5

1. L'Esecutivo si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria dell'Unione almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione non contenga esplicita motivazione di urgenza.
2. La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria dell'UST è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.
3. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in assenza, da un componente della Segreteria a ciò delegato.
4. I componenti il Comitato Esecutivo hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute.
5. Le assenze devono essere giustificate. Delle assenze e delle presenze la Segreteria dell'Unione fa menzione nel suo rapporto al Congresso.
6. La Segreteria ha facoltà di far intervenire al Comitato Esecutivo funzionari ed esperti per le particolari materie in discussione.
7. Il Comitato Esecutivo è composto da:
 - a) nr. 10 componenti eletti dal Consiglio Generale al proprio interno;

- b) dai componenti la Segreteria dell'Unione;
- c) dalla responsabile del Coordinamento Donne Territoriale.

8. Al Comitato Esecutivo partecipano come invitati con diritto di parola i responsabili degli Enti e delle Associazioni collaterali alla CISL ed il Responsabile del Servizio Fiscale.

9. Il Comitato Esecutivo dell'Unione è competente a designare i rappresentanti dell'organizzazione in Enti non categoriali ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuto presente l'esigenza di assicurare:

- a) la massima funzionalità degli organismi sindacali;
- b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
- c) la piena autonomia del sindacato.

10. Il Comitato Esecutivo è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

11. Le designazioni di cui sopra vengono ratificate dal Consiglio Generale il quale è, altresì, competente a stabilire le norme relative alla non cumulabilità degli incarichi.

CAP. III LA SEGRETERIA DELL'UNIONE

Art. 6

1. La Segreteria dell'Unione è composta da un numero di componenti che deve essere fissato dal Consiglio Generale nella prima sessione successiva al Congresso.

2. La Segreteria dell'Unione si riunisce di regola ogni settimana.

CAP. IV INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE

Art. 7

1. Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale in enti esterni relazionano periodicamente agli organismi designati circa l'attività svolta, ricevono dagli stessi le relative istruzioni, segnalano tempestivamente problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

2. Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato agli organismi designati. I dirigenti investiti di cariche esecutive, per incarichi di varia natura, non di rappresentanza sindacale, sono tenuti a darne comunicazione alla Segreteria della UST e ad ottenere l'autorizzazione nelle forme previste dal penultimo comma dell'art. 5.

Art. 8

1. L'elezione a componenti di organismi direttivi ed esecutivi territoriali di Unione o di categoria non stabilisce di per sè rapporto di impiego con l'organizzazione sindacale.
2. Qualora per un componente di organismi direttivi ed esecutivi si determinasse l'insorgere dopo la sua elezione di un rapporto di impiego con l'Organizzazione Sindacale, il rapporto stesso decorrerà dalla data del suo effettivo inizio e non da quella della elezione a componenti di organismi direttivi od esecutivi.
3. I soci con i requisiti previsti dai singoli statuti e regolamenti possono accedere agli organismi direttivi alla sola condizione di avere una anzianità di associazione di almeno 2 anni.

Art. 9

1. Non esiste incompatibilità per la elezione di un dirigente ad altre cariche direttive. Il dirigente che viene eletto a due o più cariche tra loro incompatibili, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione alle cariche successive.
2. In caso di inadempienza, gli organismi competenti lo dichiareranno decaduto dalla carica alla quale venne eletto successivamente alla prima conferitagli.

Art. 10

1. Qualora un Segretario di Federazione Territoriale di categoria venga eletto componente la Segreteria dell'Unione ed opti per questa ultima carica rimane di diritto componente del Consiglio Generale.

Art. 11

1. Ai fini degli effetti prodotti dalle norme contenute nel presente cap. 6 gli incarichi sindacali degli operatori con funzione politica sono parificati alle cariche sindacali elettive.

CAP. V
FINANZE ED AMMINISTRAZIONE

Art. 12

1. Il Segretario Generale potrà essere coadiuvato nella amministrazione dell'Unione da un delegato amministrativo che sarà nominato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria.
2. La scelta dell'eventuale delegato amministrativo dovrà farsi tra i componenti eletti dal Consiglio Generale dell'Unione Sindacale Territoriale.

CAP. VI NORME FINALI

Art. 13

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme del Regolamento della CISL Nazionale.